



# COMUNE DI TAVENNA

Provincia di Campobasso

## Decreto del Sindaco

<p>N. 4 Data 30.03.2015</p>	<p><b>RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 3, COMMI 27 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 244/2007 E ART. 1, COMMA 569, DELLA LEGGE N. 147/2013 (LEGGE DI STABILITÀ 2014)</b></p>
---------------------------------	---

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

**CONSIDERATO che** il Comune di TAVENNA è titolare delle seguenti partecipazioni:

**- GAL MOLISE VERSO IL 2000 SCARL**

**P.I /Cod.Fisc.** : 00875480709

**Capitale Sociale:** € 106.499,000

**Oggetto sociale:** La società ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e dell’occupazione nelle aree interne del Molise.

**Anno di costituzione:** 1994

**Totale quote :** 5

**Totale capitale sottoscritto:** 1.295,00 euro

**Percentuale partecipazione Comune di Tavenna:** 1,22%

**Delibera di adesione:** Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 08.09.1994

**RILEVATO** che le suddette partecipazioni riguardano società per azioni di intera partecipazione pubblica che si occupano di perseguire finalità istituzionali dell’ente.

**CONSIDERATO** che il divieto contenuto nei commi 27 – 29 dell’articolo 3 della legge 244/2007 riguarda società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*.

**CONSIDERATI** i criteri di cui all’art. 1, comma 611, della legge 190/2014 ed, in particolare, il riferimento alla eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali , anche mediante liquidazione o cessioni.

**CONSIDERATO** che, alla luce dei criteri de quibus e delle caratteristiche delle società partecipate dell’Ente, non necessario provvedere alla razionalizzazione delle partecipate possedute e, pertanto, procedere all’adozione del relativo piano prescritto dalla normativa contenuta nella legge di stabilità 2015

**DECRETA**

- a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- b) di dare atto che il Comune di TAVENNA è titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

**- GAL MOLISE VERSO IL 2000 SCARL**

- c) di dare atto che alla luce dei criteri di cui all’art. 1, comma 611, della legge 190/2014 e delle caratteristiche delle società partecipate dall’Ente, non è necessario provvedere alla razionalizzazione delle suddette partecipate possedute e, pertanto, non occorre procedere

all'adozione del relativo piano, prescritto dalla normativa contenuta nella legge di stabilità 2015.

**IL SINDACO**

DOTT. SIMONE SPADANUDA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che il presente decreto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

LAMELZA GIUSEPPE

